



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 71 DEL 2 DICEMBRE 2009

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 30 Novembre 2009, ha adottato le seguenti decisioni

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|--------------------------|---------|-------------|
| - Avv. Romano | GENTILE | PRESIDENTE; |
| - Avv. Francesco Saverio | BONACCI | COMPONENTE; |
| - Avv. Giampiero | TORALDO | COMPONENTE; |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n° 20 della Società F.C. ALBIDONIA A.S.D.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 59 del 12.11.2009 (Squalifica dell'allenatore PRESTA Antonio fino al 31.01.2010).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

- letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
- ritenuto che, da un'attenta lettura del referto arbitrale, risulta in maniera chiara e inequivocabile la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
- considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta all'allenatore della Società ricorrente, Sig. Presta Antonio, appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti al tesserato de quo ed in particolare che va tenuto conto che lo stesso Direttore di gara nel suo referto di gara chiarisce di non aver avuto alcuna conseguenza dalla spinta ricevuta.

P.Q.M.

- in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta all'allenatore della A.S.D. Albidona, Sig. PRESTA Antonio, fino al 31 DICEMBRE 2009;
- dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

RECLAMO N. 22 della Società F.C. CALCIO ACRI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°63 del 19.11.2009(inibizione fino al 31.03.2010 al dirigente SICILIA Angelo, squalifica per TRE gare effettive al calciatore GALLO Paolo, ammenda di €400,00).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

- letti gli atti ufficiali e il reclamo;
- ritenuto che, da un'attenta lettura del referto arbitrale, risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo, in particolare non possono essere oggetto di dubbi interpretativi le parole chiare con cui il direttore di gara ha redatto il proprio referto, con particolare riferimento alla parte in cui si riporta la presenza di una trentina di persone non identificate, che sostavano nello spazio antistante gli spogliatoi, che rivolgevano frasi ingiuriose nei confronti di un assistente di gara. Il punto è anche riportato nel rapporto di gara a firma dell'assistente di gara. Appare altresì, congrua rispetto alla gravità dei fatti imputatigli, la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato della Società FC Calcio Acri, Sig. Gallo Paolo.
- Considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta al Dirigente accompagnatore della Società ricorrente Sig. Siciliano Angelo, appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al tesserato de quo ed in particolare che va tenuto conto che lo stesso Direttore di gara nel suo referto chiarisce che non vi era intenzionalità nel gesto di minaccia rivolto dal Sig. Siciliano Angelo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la inibizione inflitta al tesserato della F.C. Calcio Acri Sig. SICILIA Angelo fino al 31 GENNAIO 2010;
conferma nel resto le decisioni del Giudice Sportivo disponendo accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.

RECLAMO n° 23 della Società U.S. CRUCOLESE A.S.D.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 19.11.2009 (squalifica calciatore BRUNO Domenico per TRE gare).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

- letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
- ritenuto che da un'attenta lettura del referto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivocabile che il calciatore della società ricorrente, Sig. Bruno Domenico, colpiva a gioco fermo un avversario, peraltro, per come affermato in ricorso, l'atto violento veniva commesso come ritorsione verso l'avversario;
- considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

RECLAMO N. 24 del calciatore NICOLETTA Marco (società Campana)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n°63 del 19.11.2009 (squalifica per QUATTRO gare).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

- letti gli atti ufficiali e il reclamo;
- ritenuto che, da un'attenta lettura del referto arbitrale, risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Sig. Nicoletta Marco, tentava a fine di gara di aggredire il Direttore di gara, non riuscendovi esclusivamente per il pronto intervento del suo allenatore;
- considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

- rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N.25 del Sig. MINICELLI Francesco (società Salumi Rosso)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°5 del 18.11.2009 (Squalifica fino al 31.01.2010).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

- letti gli atti ufficiali e il reclamo;
- sentito il ricorrente.

RILEVA

che la sanzione, per come inflitta dal Giudice Sportivo, appare congrua rispetto al comportamento mantenuto dal tesserato Sig. Minicelli Francesco, che ha tentato di aggredire il direttore di gara, non riuscendovi esclusivamente per l'intervento tempestivo dei compagni di squadra nonché dei giocatori della squadra avversaria.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, conferma in toto la decisione del Giudice Sportivo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA il 2 DICEMBRE 2009
